



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

## Nota di sintesi

N. 28 – settembre 2023

**A.S. 860 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021**

<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Presentazione al Senato</b>	4 settembre 2023
<b>Data di assegnazione</b>	18 settembre 2023
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2 <sup>a</sup> (Giustizia), 5 <sup>a</sup> (Bilancio)
<b>Oneri finanziari</b>	No

---

## Contenuto dell'Accordo

L'intesa regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

## Articolato

L'accordo è composto di 30 articoli. Dopo aver offerto un quadro delle **definizioni** e delle terminologie utilizzate (art. 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, artt. 2-12), definendo la tabella delle rotte e **i diritti e le facoltà di sorvolo** e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (art. 2), **i requisiti che i vettori aerei** devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (art. 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla **limitazione delle autorizzazioni di esercizio** e dei permessi tecnici (art. 4). Si riconoscono altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (art. 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di **entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili** (art. 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'**equa concorrenza** (art. 7), alle opportunità commerciali dei vettori (art. 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (art. 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (art. 10). Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla **fissazione delle tariffe** per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Il titolo II (artt. 13-20) reca norme in materia di **cooperazione regolamentare**, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (artt. 13 e 14). Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di **gestione del traffico aereo** (art. 15), di ambiente (art. 16), di responsabilità dei vettori (art. 17), di **tutela dei consumatori** (art. 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (art. 19) e di protezione sociale del lavoro (art. 20).

---

Da ultimo, il titolo III (artt. 21-30) reca **disposizioni istituzionali e finali**, prevedendo – fra l'altro - l'istituzione di un **comitato misto** responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (art. 22). Di rilievo è anche l'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

### **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari